II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1846 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1272 per quanto riguarda i massimali di bilancio per il 2017 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto in Portogallo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, e l'articolo 42, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1272 della Commissione ([2]) ha fissato i massimali nazionali annui per taluni regimi di pagamenti diretti nel 2017.

(2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1272 fissa un massimale per il pagamento ridistributivo in Portogallo in conformità della decisione del Portogallo di applicare il pagamento ridistributivo a partire dall'anno di domanda 2017. Successivamente è emerso che la dotazione finanziaria notificata dal Portogallo ometteva una parte della spesa prevista nell'ambito di tale regime. Al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo del regime di aumentare il sostegno per i primi ettari di un'azienda, la dotazione finanziaria per il pagamento ridistributivo in Portogallo nel 2017 dovrebbe quindi essere aumentata.

(3) Pertanto, conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale per il regime di pagamento di base in Portogallo nel 2017 dovrebbe essere ridotto di conseguenza.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1272.

(5) Poiché la modifica introdotta dal presente regolamento incide sull'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1272, che si applica a decorrere dal 1º gennaio 2017, è opportuno che il presente regolamento si applichi dalla stessa data.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1272

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1272 è così modificato:

1) al punto I, la voce relativa al Portogallo è sostituita da quanto segue:

«Portogallo	267 437»

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.
([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1272 della Commissione, del 14 luglio 2017, che istituisce massimali di bilancio per il 2017 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 184 del 15.7.2017, pag. 5).

2) al punto III, la voce relativa al Portogallo è sostituita da quanto segue:

«Portogallo	23 050»

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER